

Assicurazione multirischi per uffici e studi professionali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Ufficio HDI

Documento aggiornato il 10 febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per la sezione **INCENDIO**, in aggiunta a quanto riportato sul DIP Danni, di seguito le *estensioni di garanzia sempre operanti*: ✓ Acqua condotta; ✓ Eventi atmosferici; ✓ Sovraccarico neve; ✓ Scioperi, tumulti e sommosse; ✓ Fenomeno Elettrico; ✓ Spese per il rimpiazzo combustibili; ✓ Spese di demolizione, sgombero e di trasporto dei residuati; ✓ Spese di riprogettazione del Fabbricato; ✓ Oneri di urbanizzazione; ✓ Perdita di pigione; ✓ Onorari perito; ✓ Danni di interruzione di esercizio. *Garanzie facoltative (a pagamento)*: ✓ Ricorso Terzi; ✓ Rischio locativo; ✓ Spese per la ricerca e riparazione dei guasti; ✓ Terremoto; ✓ Inondazioni – Alluvioni – Allagamenti.

Per la sezione **FURTO**, in aggiunta a quanto riportato nel DIP Danni, sono previste le seguenti *garanzie facoltative (a pagamento)*: ✓ Portavalori.

Per la sezione **CRISTALLI**, in aggiunta a quanto riportato sul DIP Danni, di seguito le *estensioni di garanzia sempre operanti*: ✓ Rimborso onorari del perito.

Per la sezione **ELETTRONICA**, in aggiunta a quanto riportato sul DIP Danni, di seguito le estensioni di garanzia sempre operanti: ✓ Rimborso onorari del perito.

Per la sezione **ASSISTENZA**, in aggiunta a quanto riportato sul DIP Danni, di specifica che la copertura garantisce assistenza all'assicurato dopo un sinistro tramite la struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., che fornisce: invio di idraulico, elettricista, fabbro, serrandista, frigorista per emergenze, artigiano per interventi ordinari, sorvegliante, rientro anticipato, informazioni su esercizio, pratiche burocratiche, legali e fiscali.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto fornito nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Per la sezione **INCENDIO** sono esclusi i danni causati da o dovuti a: ! smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; ! bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo quelli determinati da azione del fulmine; ! movimenti tellurici, cedimenti o franamento del terreno, da alluvioni, inondazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree, salvo quanto descritto dalle garanzie Terremoto e Inondazioni – Alluvioni – Allagamenti, se valide e operanti; ! guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale; ! esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; ! rischi nucleari e - qualsiasi altro obbligo, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente ovvero risultanti o derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, a prescindere da qualsiasi altra concausa di Sinistro – concomitante o in altra sequenza; ! contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche) anche se a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere; ! dolo dell'Assicurato o del Contraente; ! c.d. "rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware. Sono, inoltre, esclusi i danni a: ! apparecchio o impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale. Sono altresì esclusi: ! i danni indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza.

Per la sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI** sono esclusi i danni causati da o dovuti a: ! furto, salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia R.C.T.; ! persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato (salvo i lavoratori parasubordinati) e dalla cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; ! proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia R.C.T.; ! circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili e di droni di peso superiore ai 250 gr; ! impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età; ! inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua,

alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; ! opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile per l'uso ed aperta al pubblico; ! da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia R.C.T. di cui l'Assicurato debba rispondere, salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia R.C.T.; ! lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni; ! detenzione o impiego di esplosivi; ! dolo dell'Assicurato o del Contraente; ! movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno; ! esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; ! presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; ! emissione di onde e campi elettromagnetici; guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione con conseguente confisca, sequestro e requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto; ! energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva; ! c.d. "rischio informatico" o "cyber risk". Sono, inoltre, esclusi i danni a: ! cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; ! opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; ! cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto scarico o carico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; ! cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ! mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; ! cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori; ! condutture ed impianti sotterranei in genere; ! fabbricati ed cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati.

Per la sezione **FURTO** sono esclusi i danni causati da o dovuti a: ! tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia Furto; ! incendi, esplosioni, scoppi, trombe d'aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura; ! dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità limitata e da persone che abitano con loro abitano od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; ! persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere; ! incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; ! persone legate al Contraente, all'Assicurato, agli Amministratori o ai Soci a responsabilità limitata da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; ! movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno; ! c.d. "rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware; ! guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione (con o senza confisca), ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) sequestro e requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto; ! esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; ! energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro. Sono, inoltre, esclusi i danni a: ! cose assicurate da incendi, esplosioni e scoppi provocati dall'autore del sinistro; ! cose contenute nelle eventuali vetrine o vetrinette ad uso mostra, anche fisse, non comunicanti con i locali che contengono le cose assicurate. Sono inoltre esclusi: ! danni avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantunesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; ! danni indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso;

Per la sezione **ELETTRONICA** sono esclusi i danni causati da: ! deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; ! guasti meccanici o elettrici, salvo che l'Assicurato provi che essi siano causati da un evento esterno; ! dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei soci a responsabilità illimitata o degli amministratori X i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate; ! danni puramente estetici tali da non compromettere la funzionalità degli apparecchi assicurati; ! errata programmazione, errata iscrizione, errato inserimento, interruzione di corrente, cancellature conseguenti ad errori di ogni genere, perdita di dati memorizzati conseguenti ad errori di ogni genere, perdita di dati memorizzati causati dall'azione di campi magnetici o da inattività degli apparecchi; ! montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata; ! inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati; ! eventi previsti nelle Sezioni Incendio e Furto; ! dolo dell'Assicurato o del Contraente; ! movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno; ! esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni nel nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale particelle atomiche; ! guerra (dichiarata o non), occupazione, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia la guerra dichiarata o non), guerra civile, ammutinamento, ribellione, rivoluzione, insurrezione o eventi similari, usurpazione, confisca, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbricati ed edifici in genere; ! terrorismo; ! inquinamento e/o contaminazione (biologica e/o chimica) in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; ! presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, smaltimento, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; ! tutti i tipi di virus per rischi Elettronica/Informatica; ! c.d. "rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware. Sono inoltre esclusi i danni: ! indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso, salvo quanto previsto dalla presente sezione; ! di penalità, garanzie di esecuzione, garanzia di prodotto diverse da quelle previste dall'art. 1669 c.c. Sono esclusi i danni a: cavi sottomarini e dighe.

Per la sezione **TUTELA LEGALE** sono esclusi dall'Assicurazione le controversie: ! relative a prestazioni professionali di servizio o forniture di beni effettuate dall'Assicurato; ! derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato; ! relative ai rapporti tra soci, e/o amministratori dell'attività assicurata, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie; ! nei confronti di enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria; ! di natura contrattuale nei confronti della Società; ! relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che essi siano determinati da fatto accidentale. Sono inoltre esclusi i danni causati da: ! movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra); ! esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni nel nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale particelle atomiche; ! dolo dell'Assicurato o del Contraente; ! c.d. "rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware. Sono inoltre esclusi: ! danni indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso, salvo quanto previsto dalla presente sezione.

Per la Sezione **Assistenza** sono esclusi da tutte le prestazioni i danni provocati o dipendenti da: ! guerra, terremoti, Fenomeni Atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; ! dolo dell'Assicurato

Di seguito si riportano **Massimali, limiti e franchigie**

Sezione **INCENDIO**: ! Merci in refrigerazione: € 300,00; ! Spese per rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto: 5% della somma assicurata Contenuto; ! Ricostruzione archivi, documenti, registri, disegni, materiale meccanografico: 10% della somma assicurata Contenuto; ! Spese di ammortamento titoli: 5% della somma assicurata Contenuto; ! Mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine presso terzi: 5% della somma assicurata Contenuto; ! Oggetti pregiati (tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti e servizi d'argenteria, raccolte, collezioni): € 10.500,00 per singolo oggetto; ! Valori e preziosi: 10% della somma assicurata Contenuto con massimo € 2.500,00; ! Acqua condotta: franchigia € 150,00; ! Eventi atmosferici: 80% della somma assicurata, franchigia €

150,00; ! Sovraccarico neve: € 10.000,00, franchigia € 150,00; ! Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio: 80% della rispettiva somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto, franchigia € 250,00; ! Fenomeno elettrico: 10% della rispettiva somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto con massimo € 3.000,00, franchigia € 150,00; ! Spese per rimpiazzo combustibili: € 1.500,00 per Sinistro; ! Spese per demolire, sgombrare, trasportare i residui del Sinistro: 10% della rispettiva somma assicurata per Fabbricato e/o Contenuto; ! Spese di riprogettazione del fabbricato: 5% dell'indennizzo per danni materiali al Fabbricato; ! Oneri di urbanizzazione: 5% dell'indennizzo per danni materiali al Fabbricato; ! Perdita di pigione: € 2.500,00; ! Onorari perito: 5% dell'indennizzo liquidato con il massimo di € 5.000,00; ! Danni di interruzione di esercizio: limite 10% dell'indennizzo; ! Estensioni del rimborso onorari del perito: 5% dell'indennizzo liquidato con il massimo di € 2.000,00; ! Ricorso terzi - danni derivanti da interruzioni o sospensioni di beni ed attività: limite 10% del massimale di Ricorso Terzi; ! Spese per la ricerca e riparazione dei guasti: limite € 1.500,00, franchigia € 150,00.

Sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI**: ! Proprietà e conduzione dell'ufficio: danni da spargimento d'acqua: franchigia € 150,00; ! Guida autoveicoli: franchigia € 250,00; ! Veicoli di terzi o dei dipendenti: franchigia € 150,00; ! Cose consegnate o non: € 500,00 per ogni danneggiato, franchigia € 150,00; ! Interruzione di attività: € 30.000,00, scoperto 10% con minimo di € 500,00; ! R.C.O.: franchigia 5% Invalidità Permanente; ! Attività svolte al di fuori dei locali dell'Ufficio/studio professionale: € 50.000,00, franchigia € 500,00.

Sezione **FURTO**: ! Guasti cagionati dai ladri: € 2.000,00; ! Atti vandalici: € 500,00; ! Furto in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio: franchigia € 150,00; ! Spese per ricostruzione di registri, documenti, disegni e materiale meccanografico: 10% della somma assicurata; ! Spese di ammortamento titoli: 5% della somma assicurata; ! Mobili, arredamento e attrezzatura presso terzi: 5% della somma assicurata; ! Mancato utile: 10% della somma liquidabile quale danno indiretto per mancato utile; ! Oggetti pregiati (tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti e servizi d'argenteria, raccolte, collezioni): € 10.500,00 per singolo oggetto; ! Valori e preziosi: 10% della somma assicurata Contenuto, massimo € 3.000,00; ! Rimborso onorari del perito: 5% dell'indennizzo liquidato con il massimo di € 2.000,00; ! Portavalori: scoperto 20%.

Sezione **CRISTALLI**: ! Cristalli: € 2.000,00 per lastra, franchigia € 50,00; ! Rimborso onorari del perito: 5% dell'indennizzo liquidato, massimo di € 2.000,00.

Sezione **ELETTRONICA**: ! Danni materiali e diretti: franchigia € 150,00; ! Spese supplementari: € 3.000,00, franchigia due giorni; ! Supporti dati: € 2.500,00, franchigia € 150,00; ! Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio: 70% somma assicurata, franchigia € 250,00; ! Rimborso onorari del perito: 5% dell'indennizzo liquidato con il massimo di € 2.000,00.

Sezione **TUTELA LEGALE**: ! Controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte: franchigia valore di lite non inferiore a € 1.000,00

Sezione **ASSISTENZA**: ! Invio di personale specializzato in caso di interventi d'emergenza: limite € 250,00 per Sinistro.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche e alle società, a tutela dei sinistri legati agli uffici o studi professionali.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2024), è, in percentuale, pari al 23,3% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: http://www.hdiassicurazioni.it/alla_sezione: "Assistenza / Reclami" . In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito http://www.giustizia.it/ (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al: - Sezioni Incendio, Responsabilità civile verso terzi e operai, Furto : 22,25% - Sezioni Cristalli, Elettronica, Tutela Legale : 21,25% - Sezione Assistenza : 10,00%
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. <i>HOME INSURANCE</i>), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</p>	